

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2027)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FRANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1975

Istituzione della Corte d'appello di Reggio Calabria

ONOREVOLI SENATORI. — La vasta regione della Calabria, con i suoi quasi 16 mila chilometri quadrati di territorio ed i suoi circa due milioni di abitanti, ha una sola Corte d'appello con sede in Catanzaro e con una sezione distaccata a Reggio Calabria: ben dieci Tribunali e cioè quelli di Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotona, Locri, Lamezia, Palmi, Paola, Rossano e Vibo Valentia rientrano nella giurisdizione dell'unica Corte d'appello attuale, mentre la sezione staccata di Reggio Calabria ha giurisdizione sul solo Tribunale della stessa città. Il rilevante numero dei tribunali dipendenti è causa di non lievi ritardi nella definizione degli affari giudiziari civili e penali, con conseguenti negative incidenze su diversi aspetti economici e sociali della vita della regione.

D'altra parte più volte i consigli degli Ordini forensi dei tre circondari della provincia di Reggio, nella quale rientrano i Tribunali di Palmi e Locri, si sono pronunziati per la istituzione della Corte d'appello di Reggio Calabria con l'annessione dei Tribu-

nali di Palmi e Locri. Una indagine del Ministero di grazia e giustizia presso i sindaci della provincia di Reggio Calabria ha accertato il generale favore alla istituzione della Corte d'appello in Reggio Calabria.

Va, inoltre, ricordato che, con decreti legislativi del 21 dicembre 1947, n. 1633, del 21 dicembre 1947, n. 1634 e del 14 febbraio 1948, n. 394, i governi dell'epoca, fruendo della delega legislativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, ritennero opportuno e necessario elevare a sedi di Corte d'appello le sezioni staccate di Corte d'appello di Lecce, Trento e Caltanissetta. Si considerò, evidentemente, nell'adottare quei provvedimenti, che zone come la Puglia, il Trentino e la Sicilia occidentale meritassero l'istituzione di autonome Corti d'appello per sopperire alle esigenze di estesi territori e di dense popolazioni. È, peraltro, evidente il beneficio che potrà derivare dal nuovo ufficio giudiziario a tutta la popolazione calabrese in conseguenza del decentramento del lavoro giudiziario,

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

oggi accentrato in una unica sede di Corte d'appello.

Infine non può essere sottaciuto che l'auspicata istituzione della Corte d'appello costituirà fra l'altro anche un riconoscimento riparatore nei confronti della nobile popolazione reggina che dal dopo guerra ad oggi si è sentita particolarmente colpita da errate scelte governative di ordine politico, economico e sociale.

L'istituzione della nuova Corte d'appello non comporta oneri finanziari d'alcun genere: infatti potranno essere utilizzati gli edifici dell'attuale sezione staccata; lo stesso può dirsi per il personale.

Pertanto, onorevoli senatori, il disegno di legge che si affida al vostro esame prevede due articoli:

il primo stabilisce l'elevazione dell'attuale sezione staccata di Corte d'appello di Reggio Calabria a Corte d'appello autonoma con giurisdizione sui territori compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Reggio Calabria, Palmi e Locri;

il secondo prevede che il Ministro di grazia e giustizia provveda con decreto a determinare il personale necessario alla istituzione Corte d'appello e ad assicurare il funzionamento di quest'ultima.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La sezione distaccata di Corte d'appello di Reggio Calabria è trasformata in sede di Corte d'appello con giurisdizione sui territori attualmente compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Reggio Calabria, Palmi e Locri.

Art. 2.

Il Ministro di grazia e giustizia determinerà, con proprio decreto, l'organico del personale necessario al funzionamento della Corte di appello di cui all'articolo 1 entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.